



LA VIDEOSORVEGLIANZA

A Cura dell'Ufficio Legale FNP-CISL



QUALI SONO LE REGOLE DA RISPETTARE PER INSTALLARE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA?

L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI RILEVAZIONE DELLE IMMAGINI DEVE AVVENIRE NEL RISPETTO, OLTRE CHE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, ANCHE DELLE ALTRE DISPOSIZIONI DELL'ORDINAMENTO APPLICABILI: AD ESEMPIO, LE VIGENTI NORME DELL'ORDINAMENTO CIVILE E PENALE IN MATERIA DI INTERFERENZE ILLECITE NELLA VITA PRIVATA O IN MATERIA DI CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI.

L'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA VA EFFETTUATA NEL RISPETTO DEL COSIDDETTO PRINCIPIO DI MINIMIZZAZIONE DEI DATI RIGUARDO ALLA SCELTA DELLE MODALITÀ DI RIPRESA E DISLOCAZIONE E ALLA GESTIONE DELLE VARIE FASI DEL TRATTAMENTO.

I DATI TRATTATI DEVONO COMUNQUE ESSERE PERTINENTI E NON ECCEDENTI RISPETTO ALLE FINALITÀ PERSEGUITE.



OCCORRE AVERE UNA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL GARANTE PER INSTALLARE LE TELECAMERE?

NON È PREVISTA ALCUNA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL GARANTE PER INSTALLARE TALI SISTEMI. IN BASE AL PRINCIPIO DI RESPONSABILIZZAZIONE (ART. 5, PAR. 2, DEL REGOLAMENTO), **SPETTA AL TITOLARE** DEL TRATTAMENTO (UN'AZIENDA, UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, UN PROFESSIONISTA, UN CONDOMINIO...) **VALUTARE LA LICEITÀ E LA PROPORZIONALITÀ DEL TRATTAMENTO**, TENUTO CONTO DEL CONTESTO E DELLE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, NONCHÉ DEL RISCHIO PER I DIRITTI E LE LIBERTÀ DELLE PERSONE FISICHE. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEVE, VALUTARE SE SUSSISTANO I PRESUPPOSTI PER EFFETTUARE UNA VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PRIMA DI INIZIARE IL TRATTAMENTO.

LE PERSONE CHE TRANSITANO NELLE AREE VIDEOSORVEGLIATE DEVONO ESSERE INFORMATE DELLA PRESENZA DELLE TELECAMERE?

GLI INTERESSATI DEVONO SEMPRE ESSERE INFORMATI (EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO) CHE STANNO PER ACCEDERE IN UNA ZONA VIDEOSORVEGLIATA, ANCHE IN OCCASIONE DI EVENTI E SPETTACOLI PUBBLICI (AD ESEMPIO, CONCERTI, MANIFESTAZIONI SPORTIVE) E A PRESCINDERE DAL FATTO CHE CHI TRATTA I DATI SIA UN SOGGETTO PUBBLICO O UN SOGGETTO PRIVATO.



IN CHE MODO SI FORNISCE L'INFORMATIVA AGLI INTERESSATI?

L'INFORMATIVA PUÒ ESSERE FORNITA UTILIZZANDO UN MODELLO SEMPLIFICATO (ANCHE UN SEMPLICE CARTELLO), CHE DEVE CONTENERE, TRA LE ALTRE INFORMAZIONI: LE INDICAZIONI SUL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E SULLA FINALITÀ PERSEGUITA.

IL MODELLO PUÒ ESSERE ADATTATO A VARIE CIRCOSTANZE (PRESENZA DI PIÙ TELECAMERE, VASTITÀ DELL'AREA OGGETTO DI RILEVAMENTO O MODALITÀ DELLE RIPRESE).

L'INFORMATIVA VA COLLOCATA PRIMA DI ENTRARE NELLA ZONA SORVEGLIATA.

NON È NECESSARIO RIVELARE LA PRECISA UBICAZIONE DELLA TELECAMERA, PURCHÉ NON VI SIANO DUBBI SU QUALI ZONE SONO SOGGETTE A SORVEGLIANZA E SIA CHIARITO IN MODO INEQUIVOCABILE IL CONTESTO DELLA SORVEGLIANZA.

L'INTERESSATO DEVE POTER CAPIRE QUALE ZONA SIA COPERTA DA UNA TELECAMERA IN MODO DA EVITARE LA SORVEGLIANZA O ADEGUARE IL PROPRIO COMPORTAMENTO, OVE NECESSARIO.

L'INFORMATIVA DEVE RINVIARE A UN TESTO COMPLETO CONTENENTE TUTTI GLI ELEMENTI DI CUI ALL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO, INDICANDO COME E DOVE TROVARLO (AD ES. SUL SITO INTERNET DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O AFFISSO IN BACHECHE O LOCALI DELLO STESSO).



QUALI SONO I TEMPI DELL'EVENTUALE CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI REGISTRATE?

LE IMMAGINI REGISTRATE NON POSSONO ESSERE CONSERVATE PIÙ A LUNGO DI QUANTO NECESSARIO PER LE FINALITÀ PER LE QUALI SONO ACQUISITE (ART. 5, PARAGRAFO 1, LETT. C) ED E), DEL REGOLAMENTO).

IN BASE AL PRINCIPIO DI RESPONSABILIZZAZIONE (ART. 5, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO), **SPETTA AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO INDIVIDUARE I TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI**, TENUTO CONTO DEL CONTESTO E DELLE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, NONCHÉ DEL RISCHIO PER I DIRITTI E LE LIBERTÀ DELLE PERSONE FISICHE.

IN VIA GENERALE, **GLI SCOPI LEGITTIMI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SONO SPESSO LA SICUREZZA E LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO**. SOLITAMENTE È POSSIBILE INDIVIDUARE EVENTUALI DANNI ENTRO UNO O DUE GIORNI. TENENDO CONTO DEI PRINCIPI DI MINIMIZZAZIONE DEI DATI E LIMITAZIONE DELLA CONSERVAZIONE, I DATI PERSONALI DOVREBBERO ESSERE – NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI (AD ESEMPIO SE LA VIDEOSORVEGLIANZA SERVE A RILEVARE ATTI VANDALICI) – CANCELLATI DOPO POCHI GIORNI, PREFERIBILMENTE TRAMITE MECCANISMI AUTOMATICI. QUANTO PIÙ PROLUNGATO È IL PERIODO DI CONSERVAZIONE PREVISTO (SOPRATTUTTO SE SUPERIORE A 72 ORE), TANTO PIÙ ARGOMENTATA DEVE ESSERE L'ANALISI RIFERITA ALLA LEGITTIMITÀ DELLO SCOPO E ALLA NECESSITÀ DELLA CONSERVAZIONE.



È POSSIBILE PROLUNGARE I TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI?

IN ALCUNI CASI PUÒ ESSERE NECESSARIO PROLUNGARE I TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI INIZIALMENTE FISSATI DAL TITOLARE O PREVISTI DALLA LEGGE: AD ESEMPIO, NEL CASO IN CUI TALE PROLUNGAMENTO SI RENDA NECESSARIO A DARE SEGUITO AD UNA SPECIFICA RICHIESTA DELL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA O DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA IN RELAZIONE AD UN'ATTIVITÀ INVESTIGATIVA IN CORSO.

L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA PUÒ ESSERE EFFETTUATA DA PERSONE FISICHE PER FINI ESCLUSIVAMENTE PERSONALI, ATTI A MONITORARE LA PROPRIETÀ PRIVATA?

SÌ. NEL CASO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRIVATA, AL FINE DI EVITARE DI INCORRERE NEL REATO DI INTERFERENZE ILLECITE NELLA VITA PRIVATA (ART. 615-BIS C.P.), L'ANGOLO VISUALE DELLE RIPRESE DEVE ESSERE COMUNQUE LIMITATO AI SOLI SPAZI DI PROPRIA ESCLUSIVA PERTINENZA, ESCLUDENDO OGNI FORMA DI RIPRESA, ANCHE SENZA REGISTRAZIONE DI IMMAGINI, RELATIVA AD AREE COMUNI (CORTILI, PIANEROTTOLI, SCALE, PARTI COMUNI DELLE AUTORIMESSE) OVVERO A ZONE DI PERTINENZA DI SOGGETTI TERZI.

È VIETATO RIPRENDERE AREE PUBBLICHE O DI PUBBLICO PASSAGGIO.”



QUALI SONO LE REGOLE PER INSTALLARE UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CONDOMINIALE?

È NECESSARIO IN PRIMO LUOGO CHE L'INSTALLAZIONE AVVENGA PREVIA ASSEMBLEA CONDOMINIALE, CON IL CONSENSO DELLA MAGGIORANZA DEI MILLESIMI DEI PRESENTI (ART. 1136 C.C.).

È INDISPENSABILE CHE LE TELECAMERE SIANO SEGNALATE CON APPOSITI CARTELLI E CHE LE REGISTRAZIONI VENGANO CONSERVATE PER UN PERIODO LIMITATO.

IN AMBITO CONDOMINIALE È COMUNQUE CONGRUO IPOTIZZARE UN TERMINE DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI CHE NON OLTREPASSI I 7 GIORNI.

SI POSSONO UTILIZZARE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA CASALINGHE C.D. SMART CAM


SÌ. IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE L'USO DI TELECAMERE INSTALLATE NELLA PROPRIA ABITAZIONE PER FINALITÀ ESCLUSIVAMENTE PERSONALI DI CONTROLLO E SICUREZZA, RIENTRA TRA QUELLI ESCLUSI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.

IN QUESTI CASI, I DIPENDENTI O COLLABORATORI EVENTUALMENTE PRESENTI (BABYSITTER, COLF, ECC.) DEVONO ESSERE COMUNQUE INFORMATI DAL DATORE DI LAVORO. SARÀ COMUNQUE NECESSARIO EVITARE IL MONITORAGGIO DI AMBIENTI CHE LEDANO LA DIGNITÀ DELLA PERSONA (COME BAGNI), PROTEGGERE ADEGUATAMENTE I DATI ACQUISITI (O ACQUISIBILI) TRAMITE LE SMART CAM CON IDONEE MISURE DI SICUREZZA, IN PARTICOLARE QUANDO LE TELECAMERE SONO CONNESSE A INTERNET, E NON DIFFONDERE I DATI RACCOLTI.

MODELLO SEMPLIFICATO CARTELLO VIDEOSORVEGLIANZA

(EDPB - Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video - adottate il 29 gennaio 2020)

Per informazioni: www.garanteprivacy.it/fag/videosorveglianza

	<p>LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DA</p> <p>CONTATTI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (se applicabile):</p> <p>.....</p>
	<p>LE IMMAGINI SARANNO CONSERVATE PER UN PERIODO DI</p>
	<p>FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA</p>
	<p>É POSSIBILE ACCEDERE AI PROPRI DATI ED ESERCITARE GLI ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI DALLA LEGGE RIVOLGENDOSI A</p>
<p>L'informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presso i locali del titolare (reception, casse, ecc.) • sul sito internet (URL)... • altro 	



GDP

**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Sistemi di VIDEOSORVEGLIANZA installati da PERSONE FISICHE

Le **REGOLE** da seguire



Le persone fisiche possono, nell'ambito di attività di carattere personale o domestico, attivare sistemi di videosorveglianza a tutela della sicurezza di persone o beni senza alcuna autorizzazione e formalità, purché:



le telecamere siano idonee a riprendere **SOLO** aree di **PROPRIA ESCLUSIVA PERTINENZA**;



vengano attivate **MISURE TECNICHE PER OSCURARE PORZIONI DI IMMAGINI** in tutti i casi in cui, per tutelare adeguatamente la sicurezza propria o dei propri beni, sia inevitabile riprendere parzialmente anche **AREE di TERZI**;



nei casi in cui sulle aree riprese insista una **SERVITÙ DI PASSAGGIO** in capo a terzi, sia acquisito formalmente (una tantum) il **CONSENSO** del soggetto titolare di tale diritto;



NON siano oggetto di ripresa **AREE CONDOMINIALI COMUNI** o di **TERZI**;



NON siano oggetto di ripresa **AREE APERTE AL PUBBLICO** (strade pubbliche o aree di pubblico passaggio);



NON siano oggetto di **COMUNICAZIONE A TERZI** o di **DIFFUSIONE** le immagini riprese.

La scheda ha finalità meramente divulgative. Per una piena e corretta comprensione degli adempimenti, si raccomanda la consultazione della normativa in materia e dei provvedimenti del Garante.

LINEE GUIDA 3/2019 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ATTRAVERSO DISPOSITIVI VIDEO VERSIONE 2.0 ADOTTATE IL 29 GENNAIO 2020

DEROGA RELATIVA ALLE ATTIVITÀ A CARATTERE DOMESTICO

AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LETTERA C) DEL REGOLAMENTO 2016/679, IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DA PARTE DI UNA PERSONA FISICA NEL CORSO DI UN' ATTIVITÀ A CARATTERE ESCLUSIVAMENTE PERSONALE O DOMESTICO, CHE PUÒ ANCHE INCLUDERE ATTIVITÀ ONLINE, ESULA DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.

QUESTA DISPOSIZIONE – **LA COSIDDETTA DEROGA RELATIVA ALLE ATTIVITÀ A CARATTERE DOMESTICO** – NEL CONTESTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DEVE ESSERE INTERPRETATA IN MODO RESTRITTIVO. DI CONSEGUENZA, COME RITENUTO DALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, LA COSIDDETTA «DEROGA RELATIVA ALLE ATTIVITÀ A CARATTERE DOMESTICO» DEVE «[...] INTERPRETARSI NEL SENSO CHE **COMPRENDE UNICAMENTE LE ATTIVITÀ CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DELLA VITA PRIVATA O FAMILIARE DEI SINGOLI, IL CHE MANIFESTAMENTE NON AVVIENE NEL CASO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI CONSISTENTE NELLA LORO PUBBLICAZIONE SU INTERNET IN MODO DA RENDERE TALI DATI ACCESSIBILI AD UN NUMERO INDEFINITO DI PERSONE**».

INOLTRE, UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, NELLA MISURA IN CUI COMPORTA LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE COSTANTI DI DATI PERSONALI E SI ESTENDE «ANCHE SE SOLO PARZIALMENTE, ALLO SPAZIO PUBBLICO, E PERTANTO È DIRETTO VERSO L'ESTERNO DELLA SFERA PRIVATA DELLA PERSONA CHE PROCEDE AL TRATTAMENTO DEI DATI CON TALE MODALITÀ, [...] NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO UN'ATTIVITÀ ESCLUSIVAMENTE “PERSONALE O DOMESTICA” AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELLA DIRETTIVA 95/46».

LINEE GUIDA 3/2019 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ATTRAVERSO DISPOSITIVI VIDEO VERSIONE 2.0 ADOTTATE IL 29 GENNAIO 2020

ESEMPIO: PER DOCUMENTARE LE SUE VACANZE, UN TURISTA REGISTRA VIDEO SIA CON IL SUO CELLULARE SIA CON UNA VIDEOCAMERA. MOSTRA IL FILMATO AD AMICI E FAMILIARI, MA NON LO RENDE ACCESSIBILE A UN NUMERO INDEFINITO DI PERSONE. QUESTO CASO RIENTREREBBE NELLA DEROGA RELATIVA ALLE ATTIVITÀ A CARATTERE DOMESTICO.

ESEMPIO: UNA CICLISTA IN MOUNTAIN BIKE VUOLE REGISTRARE IL SUO PERCORSO IN DISCESA CON UNA TELECAMERA SPORTIVA. ATTRAVERSA UNA ZONA ISOLATA E PREVEDE DI UTILIZZARE LE REGISTRAZIONI SOLO PER INTRATTENIMENTO PERSONALE E NEL SUO DOMICILIO. QUESTO CASO RIENTREREBBE NELLA DEROGA RELATIVA ALLE ATTIVITÀ A CARATTERE DOMESTICO ANCHE SE VI FOSSE IN UNA CERTA MISURA UN TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.

ESEMPIO: QUALCUNO SORVEGLIA E REGISTRA IL PROPRIO GIARDINO. LA PROPRIETÀ È RECINTATA E SOLTANTO IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E LA SUA FAMIGLIA ENTRANO REGOLARMENTE IN GIARDINO. QUESTO CASO RIENTREREBBE NELLA DEROGA RELATIVA ALLE ATTIVITÀ A CARATTERE DOMESTICO, A CONDIZIONE CHE LA VIDEOSORVEGLIANZA NON SI ESTENDA, NEPPURE PARZIALMENTE, A UNO SPAZIO PUBBLICO O A UNA PROPRIETÀ CONFINANTI

LINEE GUIDA 3/2019 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ATTRAVERSO DISPOSITIVI VIDEO VERSIONE 2.0 ADOTTATE IL 29 GENNAIO 2020

COMUNICAZIONE DI FILMATI A TERZI.

IN LINEA DI PRINCIPIO, **LE NORME GENERALI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679** SI APPLICANO ALLA COMUNICAZIONE DI VIDEOREGISTRAZIONI A SOGGETTI TERZI.

LA COMUNICAZIONE È DEFINITA ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, COME TRASMISSIONE (COMUNICAZIONE INDIVIDUALE), DIFFUSIONE (PUBBLICAZIONE ONLINE) O QUALSIASI ALTRA FORMA DI MESSA A DISPOSIZIONE.

I SOGGETTI TERZI SONO DEFINITI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 10. IN CASO DI COMUNICAZIONE A PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, SI APPLICANO ANCHE LE DISPOSIZIONI SPECIALI DALL'ARTICOLO 44 E SEGUENTI.

QUALSIASI COMUNICAZIONE DI DATI PERSONALI COSTITUISCE UNO SPECIFICO TRATTAMENTO PER IL QUALE IL TITOLARE DEVE AVERE UNA BASE GIURIDICA FRA QUELLE DI CUI ALL'ARTICOLO 6.

ESEMPIO IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO CHE DESIDERA CARICARE UNA REGISTRAZIONE SU INTERNET DEVE FARE RIFERIMENTO A UNA BASE GIURIDICA PER TALE TRATTAMENTO, AD ESEMPIO OTTENENDO IL CONSENSO DELL'INTERESSATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA A).

LINEE GUIDA 3/2019 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ATTRAVERSO DISPOSITIVI VIDEO VERSIONE 2.0 ADOTTATE IL 29 GENNAIO 2020

COMUNICAZIONE DI FILMATI A TERZI.

È POSSIBILE LA TRASMISSIONE DI FILMATI A TERZI PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER I QUALI I DATI SONO STATI RACCOLTI.

ESEMPIO: LA BARRIERA DI UN PARCHEGGIO È VIDEOSORVEGLIATA ALLO SCOPO DI RISOLVERE LE CAUSE PER DANNI. QUANDO SI VERIFICA UN DANNO, LA REGISTRAZIONE VIENE CEDUTA A UN AVVOCATO PER LA TRATTAZIONE DI UNA CAUSA. IN QUESTO CASO LO SCOPO DELLA REGISTRAZIONE COINCIDE CON QUELLO DELLA TRASMISSIONE.

ESEMPIO: LA BARRIERA DI UN PARCHEGGIO È VIDEOSORVEGLIATA ALLO SCOPO DI RISOLVERE LE CAUSE PER DANNI. LA REGISTRAZIONE VIENE PUBBLICATA ONLINE PER PURO DIVERTIMENTO. IN QUESTO CASO LO SCOPO È DIVERSO E NON È COMPATIBILE CON LO SCOPO INIZIALE. SAREBBE INOLTRE PROBLEMATICO INDIVIDUARE UNA BASE GIURIDICA PER TALE TRATTAMENTO (PUBBLICAZIONE).

IL TERZO DESTINATARIO DOVRÀ EFFETTUARE UNA PROPRIA ANALISI GIURIDICA, IN PARTICOLARE INDIVIDUANDO LA BASE GIURIDICA DEL SUO TRATTAMENTO (PER ESEMPIO, LA RICEZIONE DEI MATERIALI FILMATI).

A CURA DELL'UFFICIO LEGALE FNP- CISL.

Il presente documento è protetto dalle leggi sul copyright; è proibita la sua copiatura da parte di qualsiasi soggetto.
Fonte: Garante per la protezione dei dati personali